



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI VIOLAZIONE
AI REGOLAMENTI
E ALLE ORDINANZE
COMUNALI

REGOLAMENTO per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

Art. 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, per le quali la legge non prevede sanzioni di diversa natura ed entità.

Art. 2 *Limiti edittali delle sanzioni*

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, in relazione a quanto disposto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedano il codice penale o specifiche disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, in relazione a quanto disposto dalla Legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116.

3. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso.

4. L'inottemperanza all'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, è punita, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 3 *Organo competente ad applicare la sanzione*

1. Le sanzioni sono applicate dal Dirigente del Settore o dal Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 4 *Criteri per l'applicazione della sanzione*

1. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, si applicano i criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5 *Pagamento in misura ridotta*

1. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali si applica l'istituto del pagamento della sanzione in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'ufficio comunale competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

3. L'autorità competente, sentiti gli interessati; ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

4. Per i casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la somma da determinarsi con ordinanza ingiunzione non può essere inferiore a quella prescritta per il pagamento in misura ridotta, con le modalità previste dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita dal Sindaco e ai Dirigenti, competenti per materia, in relazione a quanto dispongono gli articoli 54 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

6. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima.

Art. 6 *Disposizione transitoria*

1. Sono confermate le sanzioni previste dai regolamenti comunali adottati anteriormente all'entrata del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto conformi ai limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Sono, altresì, confermate le sanzioni per le violazioni alle ordinanze comunali nella misura vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, semprechè conformi ai limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo siano difformi dai limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 7 *Disposizione finale*

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Valenza per la durata di gg. 15 dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva e sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento approvato con deliberazione N. 10 del Consiglio Comunale in data 13.02.2003.